

Informazioni Utili per le Famiglie di Minori Disabili su Obbligo di Istruzione, su Obbligo Formativo, su Istruzione Parentale, su Istruzione Domiciliare.

In base alla normativa vigente è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell' **obbligo di istruzione** è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Sono diverse le modalità con le quali può essere assolto l'obbligo di istruzione e quelle previste sono le seguenti:

- nelle scuole statali e paritarie
- nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
- attraverso l'istruzione parentale

Diverso è, invece, come chiarisce il MIUR, l' **obbligo formativo**, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:

- proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica
- frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia
- iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti.

Le disposizioni ministeriali relative all'obbligo scolastico non sempre, però, determinano il conseguimento di un titolo di studio, dipendendo questo dall'età dello studente e dal numero di ripetenze.

Nel comma 2 dell'art.182 del DL n.297/1994, si prendono in considerazione gli alunni con disabilità e si dispone quanto segue: Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316. L'art.316 citato, nel comma 1 lettera c), chiarisce che per garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, si devono prevedere "forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

Nei casi in cui siano stati superati i limiti di età, gli studenti interessati possono optare per l'iscrizione nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) come esplicita l'art.3 comma 2 , del DM 139/2007:

"Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632"

Come chiarisce la CM n.4/2017 sulle iscrizioni per il corrente anno scolastico 2017/18, relativamente ai percorsi di istruzione degli adulti, si ribadisce, infatti, che hanno la possibilità di iscriversi nei percorsi di istruzione di primo livello dei CPIA , finalizzati al conseguimento della "licenza media", oltre gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella CM n. 10/2016 avente come oggetto l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018 si sottolinea, inoltre, che risulta valida la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, ai percorsi di istruzione di primo livello dei CPIA, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

La recente novella D. Lgs. 13 Aprile 2017 n.62 ha apportato delle modifiche in tema di **istruzione parentale**, ponendo maggiori obblighi in capo a coloro i quali detengono la responsabilità genitoriale.

Non è stato scalfito il diritto, costituzionalmente tutelato, di adempiere all'obbligo scolastico anche privatamente, ai sensi dell'art 111 del D.lgs 16/04/94 n.297.

L'ordinamento italiano ammette, infatti, la possibilità – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di non far frequentare la scuola dell'obbligo ai minori, ma di svolgere un percorso di istruzione “privato”, autogestito o con l'ausilio di soggetti esterni.

Connesso a tale diritto, resta fermo l'obbligo – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di “dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

Sono diventati maggiormente stringenti, però, gli strumenti di controllo statale.

La disciplina previgente prevedeva che fosse sufficiente la comunicazione della scelta di non avvalersi dell'istruzione scolastica in favore del c.d. homeschooling e che non fosse obbligatorio lo svolgimento degli esami di idoneità. Adesso la situazione è mutata.

La più recente novella –D. Lgs. 13 Aprile 2017 n.62 ex art. 23 ha ribadito che “in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza”.

Pertanto dall'a.s. 2017/2018 è obbligatorio che i minori in regime di istruzione parentale sostengano alla fine di ogni anno scolastico un esame di idoneità in una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo.

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all'istruzione di minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniora un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “**capacità tecnica o economica**” per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.

A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.

Istruzione parentale, cosa dicono le normative? Ci sono novità? Quali sono gli obblighi dei genitori e delle scuole? Dalla Costituzione agli ultimi decreti, cerchiamo quindi di fare chiarezza.

Il recente decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 181, lettera i), della legge 107/2015, disciplina la materia della valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e degli esami di Stato, contiene all'articolo 23 una specifica previsione normativa riguardante la cosiddetta “istruzione parentale”, precisando che “in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

In proposito le annuali circolari che disciplinano le iscrizioni hanno sempre richiamato l'attenzione sui comportamenti che devono essere tenuti dai genitori che intendono avvalersi di quella che ormai viene denominata “istruzione parentale”. Citando la più recente, relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018 (CM n. 10 del 15 novembre 2016) essa dispone al punto 4.2 che al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori sono tenuti a presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniora (ora, dopo l'entrata in vigore del decreto 62/2017, al dirigente scolastico del territorio di residenza), dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, precisa la circolare, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì ai

genitori che, prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

In conclusione, e riassumendo, i genitori:

- possono scegliere di avvalersi della facoltà di provvedere all'istruzione dei figli attraverso l'istruzione parentale, nel rispetto della garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- devono dimostrare di possedere le competenze tecniche necessarie o comunque di essere in grado di sostenere gli oneri economici che comporta l'affidamento del compito a strutture scolastiche private non paritarie
- devono dichiarare annualmente al dirigente scolastico competente la scelta effettuata e documentare la loro capacità tecnica o economica
- devono far sostenere ogni anno l'esame di idoneità alla classe successiva.

Un articolo del decreto legislativo 66/17 consente di attivare **istruzione domiciliare** anche senza ricovero pregresso. Una recente sentenza del Tribunale di Roma afferma che il docente di sostegno deve recarsi a casa dell'alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno per tutto il periodo indicato nel PEI.

La sentenza ha riguardato un bimbo con una malattia rara e con disabilità grave, i cui genitori richiedevano la possibilità che i docenti di sostegno svolgessero il loro lavoro presso l'abitazione del bambino, anche con collegamenti tramite web cam per seguire le lezioni della classe. La sentenza stabilisce di fatto un principio giuridico che assume, per la sua portata, una valenza nazionale e che di fatto rende illegittime le circolari del MIUR che tendono a restringere il diritto degli alunni che hanno bisogno della domiciliarità.

In effetti la particolare condizione degli alunni con patologie importanti che impediscono la regolare frequenza della scuola era in passato non ben definita e l'istruzione domiciliare era in realtà prevista per gli alunni già ospedalizzati che fossero nella necessità di restare a casa per un periodo post ospedaliero di almeno trenta giorni, come indicato in un apposito vademecum, che evidenziava anche la procedura burocratica necessaria per attivare il servizio e in altra normativa. Ti tale argomento ci siamo già occupati in passato.

Le novità introdotte dal D. Lgs . n. 66/17 prevedono, nello specifico dell'art. 16, co 1, interessanti cambiamenti anche in merito all'attivazione dell' **istruzione domiciliare**. In tale comma possiamo leggere infatti che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

Nella norma, cioè, scompare il riferimento alla precedente ospedalizzazione. Ciò può avere importanti ricadute sul diritto allo studio degli alunni, con disabilità o meno, che siano affetti da patologie gravi per le quali si renda necessario un lungo periodo di permanenza a casa. Non è più richiesto, in base a quanto si legge nella norma, che tali alunni abbiano necessità di restare a casa a seguito di un periodo ospedaliero, ma è sufficiente che la condizione che vivono lo renda necessario.

**A cura del Dr. Franco Fioretto
Direttore della SC NPI dell'A.S.L. CN1**

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Prot. 0001894 del 07/03/2019

Classificazione 07 01

Comp. UFFICIO CULTURA - TURISMO -
ASSISTENZA SCOLASTICA



